COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

N°20
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

Approvazione convenzione tra i comuni di Novaledo e Ospedaletto per la gestione in forma associata di servizi comunali

Oggi **venti** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventisei** alle ore **20:00,** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Licciardiello Edy	Presente	Zampiero Giulio	Presente
Cavagna Genny	Presente	Zortea Giorgio	Presente
Furlan Andrea	Presente	Zortea Sandro	Assente giustificato
Insommo Martina	Presente	Perin Danilo	Presente
Menestrina Anna	Presente	Pierotti Nicola	Presente
Nicoletti Marco	Presente	Furlan Mirko	Presente

Presenti 11 Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Approvazione convenzione tra i comuni di Novaledo e Ospedaletto per la gestione in forma associata di servizi comunali

Premesso che:

L'assetto organizzativo dei comuni trentini, nel corso degli ultimi anni ha dovuto far fronte a sfide sempre più impegnative e complesse, dettate dall'evoluzione dei quadri normativi nei più disparati settori al fine di erogare sempre più servizi e prestazioni, di sempre maggior qualità.

In tale contesto, le risorse messe a disposizione dal sistema di finanza locale provinciale nonché a livello locale e nazionale hanno perso sempre più valore in un quadro di crescente inflazione, iniziata con la pandemia da COVID-19 nel corso del 2020, e successivamente con il conflitto russo-ucraino e in ultimo con i recenti conflitti medio-orientali.

Pertanto i comuni trentini si trovano nella condizione di dover erogare sempre più servizi, con maggiore qualità e meno risorse in termini assoluti di valore. Tale condizione, ha portato a una riflessione nell'ambito delle amministrazioni comunali di Novaledo e Ospedaletto, che condividono l'ambito territoriale della Bassa Valsugana e Tesino.

Oggetto della riflessione in particolare è stata la possibilità di condividere, nella forma di una economia di scala, personale e servizi mediante lo strumento della gestione associata di cui alla Legge provinciale 23 dicembre 2019 n. 13. Nello specifico, oltre alla condivisione del personale per lo svolgimento delle attività, da attivarsi a determinate condizioni, si intende anche condividere la spesa per il Segretario comunale che, messo a disposizione dal Comune di Novaledo, opererà anche a Ospedaletto consentendo quindi a entrambi i comuni di operare, impegnando meno risorse rispetto a proprie assunzioni o incarichi di temporanea reggenza. Infatti, si rammenta che quest'ultimo comune, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 ter della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 non può provvedere autonomamente alla copertura della sede segretarile avendo una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Il comma 5 dell'art. 6 della Legge provinciale 23 dicembre 2019 n. 13 prevede la possibilità per i comuni di stipulare tra loro nuove convenzioni di gestione associata secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale; l'ordinamento regionale, a sua volta prevede, all'art. 35 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, la possibilità di stipulare convenzioni per regolare qualsivoglia tipologia di rapporto tra i due enti.

Pertanto, mediante gli strumenti sopra individuati, i due Comuni intendono procedere alla stipula di una apposita convenzione di gestione associata, che consente oltre a quanto sopra accennato, in ragione delle tipologie di servizi messi in convenzione, da una parte, di derogare ad alcuni vincoli di finanza pubblica in relazione alle assunzioni di personale, e dall'altra di beneficiare di finanziamenti per l'assunzione di nuovo personale da incardinare nei servizi messi in gestione associata.

Tale condizione, getta inoltre le basi per una riorganizzazione complessiva di determinate tipologie di servizi, che a oggi vengono effettuati in maniera esternalizzata e con costi maggiori rispetto a una gestione diretta degli stessi. Inoltre, il continuo turn over di personale e i futuri pensionamenti, nell'ambito di una gestione associata, potranno essere gestiti con maggiore serenità e soprattutto serietà considerato che si disporrà del tempo necessario alla sostituzione e formazione del personale, al netto di quanto già previsto dall'ordinamento regionale e provinciale.

Gli uffici comunali hanno provveduto a redigere una proposta di convenzione che prevede la condivisione, per entrambi gli enti, dei seguenti servizi: Servizio Finanziario, Servizio Demografico, Servizio Segreteria (ivi compresa la sede segretarile), Servizio Tecnico e cantiere comunale, individuando il Comune di Novaledo quale Comune capofila. I servizi appena citati svolgono tutte le seguenti attività: Segreteria comunale, personale e organizzazione, Patrimonio e lavori pubblici, Urbanistica e gestione del territorio (edilizia privata), Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, Servizi relativi al commercio, Servizi informatici e ICT, Servizio appalti, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

La durata della convenzione è fissata dal 01.10.2026 fino al 31.12.2035, con possibilità di avvio anticipato previa deliberazione di entrambe le Giunte comunali. È altresì prevista la possibilità di recesso anticipato, unilaterale, da parte di ciascun comune con un preavviso di sei mesi. Il Comune capofila della gestione associata è individuato nel Comune di Novaledo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di voler approvare l'allegato schema di convenzione e di voler autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione, in ragione dell'opportunità dell'iniziativa che consentirà ai due comuni di mettere a fattore comune le proprie competenze e di sostenere in maniera condivisa la spesa per il Segretario comunale, nei termini ivi previsti.

Acquisito, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario comunale.

Acquisito, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979" e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14/01/2026, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo – parte finanziaria;
- il Piano integrato di attività e di organizzazione" (P.I.A.O.), approvato con deliberazione

della Giunta comunale n. 30 dd. 30/03/2026, valevole per il triennio 2026-2028;

Dato atto che in capo al soggetto che delibera, così come ai soggetti che hanno partecipato all'istruttoria, non sussistono obblighi di astensione e condizioni di conflitto di interesse con riferimento al contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti vigente nell'Ente.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 legalmente espressi, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il testo della convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, per consentire l'esercizio in forma associata dei servizi sopra indicati dei Comuni di Novaledo e Ospedaletto;

2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente, autorizzando fin d'ora la possibilità di apportarvi modifiche non sostanziali al fine di una migliore riuscita dell'iniziativa;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Novaledo per gli adempimenti di competenza;

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Enti Locali, Agricoltura e Ambiente della Provincia autonoma di Trento;

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 si informa che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- *opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;*
- *ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Approvazione convenzione tra i comuni di Novaledo e Ospedaletto per la gestione in forma associata di servizi comunali

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Licciardiello Edy

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.